16318-19

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto

PROPRIETA'

R.G.N. 8899/2015

Cron. 16318

Rep. C.

Ud. 22/01/2019

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

SERGIO GORJAN - Presidente -

VINCENZO CORRENTI - Consigliere -

ELISA PICARONI - Rel. Consigliere -

GIUSEPPE TEDESCO - Consigliere -

GIUSEPPE DONGIACOMO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 8899-2015 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis) (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

- ricorrente e c/ricorrente all'incidentale -

contro

2019

156

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis) (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato

(omissis) ;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 1568/2014 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2019 dal Consigliere ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale; inammissibilità ed in sub rigetto del ricorso incidentale;

udito l'Avvocato (omissis) , difensore della ricorrente che si riporta agli atti;

udito l'Avvocato (omissis) difensore del resistente che si riporta agli atti, accoglimento ricorso incidentale.

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto di ricorso è la sentenza della Corte d'appello di Firenze, pubblicata il 1° ottobre 2014 e notificata il 20 gennaio 2015, che ha parzialmente accolto l'appello proposto da (omissis) avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 4010 del 2008, e nei confronti di (omissis) .

1.1. Il giudizio di primo grado era stato introdotto dal (omissis) per accedere al fondo di proprietà (omissis) ed eseguite lavori su due finestre site al piano terra dell'edificio di sua proprietà, che si aprivano sul fondo (omissis), la cui regolamentazione era contenuta nella scrittura privata 6 agosto 1956. La convenuta aveva eccepito che le opere in corso di realizzazione erano illegittime avuto riguardo all'ampliamento delle finestre, alla collocazione di persiane scorrevoli e di grate più ampie di quelle preesistenti, ragione per cui aveva impedito l'accesso, ed in via riconvenzionale aveva domandato la riduzione in pristino nonché il risarcimento danni.

1.1. Il Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere sulla domanda dell'attore poiché nel frattempo i lavori erano stati conclusi, ed accolse la domanda riconvenzionale limitatamente al ripristino dell'altezza delle finestre dal piano di calpestio, che risultava inferiore a quella indicata nella scrittura privata del 1956.

2. La Corte d'appello, adita in via principale dal (omissis) e in via incidentale dalla (omissis), ha riformato la decisione con riferimento alla sola statuizione di cessazione della materia del contendere sulla domanda di accesso al fondo – sul rilievo che il (omissis) aveva reiterato la domanda in sede di precisazione delle conclusioni e i lavori non erano stati completati – ed ha compensato integralmente le spese di lite.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (omissis) , sulla base di quattro motivi. (omissis) ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi, ai quali resiste la (omissis) con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi sono infondati.

1.1. Con il primo motivo del ricorso principale è denunciato omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, e violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 843 cod. civ., sotto il profilo del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili che segnerebbe la motivazione resa dalla Corte d'appello. L'accertata illegittimità delle opere realizzate dal (omissis), che era stato infatti condannato alla rimessione in pristino, confermava la legittimità dell'opposizione della sig.ra (omissis) all'accesso nel proprio fondo per il completamento delle opere e perciò stesso impediva, sul piano logico-giuridico, l'accoglimento della domanda proposta dal (omissis) ai sensi dell'art. 843 cod. civ., tanto più se si considerava che l'opera da completare – l'installazione delle persiane scorrevoli – presupponeva la modifica delle finestre, non ancora avvenuta.

2. Le doglianze sono prive di fondamento sotto tutti i profili.

La denuncia di omesso esame è inammissibile poiché non ha ad oggetto un fatto storico ma una questione giuridica – vale a dire la legittimità o non del comportamento della convenuta, odierna ricorrente – e perciò non rientra nel vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (*ex plurimis*, Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053).

Non sussiste la denunciata contraddizione in quanto la sentenza impugnata ha disposto l'accesso del (omissis) al fondo (omissis) per il completamento delle opere indicate nell'atto di citazione, sul presupposto ben esplicitato che sia la sostituzione delle grate, sia l'inserimento di persiane scorrevoli alle finestre siano opere legittime (pag. 6 della sentenza).

3. Con il secondo motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti nonché violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 840 cod. civ., e si contesta il rigetto del motivo di appello con il quale la sig.ra (omissis) aveva denunciato l'omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla questione della legittimità delle persiane con riferimento anche all'ampiezza e non solo allo spessore.

3.1. La doglianza è infondata.

Premesso che l'omessa pronuncia in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado non è più rilevante in questa sede, si osserva che la Corte d'appello ha deciso nel merito le questioni prospettate dalla (omissis) esaminando i fatti rilevanti.

Come emerge anche dal ricorso (pag. 12), con l'appello incidentale la (omissis) aveva censurato l'omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda riconvenzionale di condanna del (omissis) alla riduzione in pristino, riferita anche alle persiane e alle grate, che in assunto avrebbero occupato illegittimamente lo spazio del cortile. La Corte territoriale ha chiarito, richiamando la CTU, che le inferriate (grate) presentano sporgenza inferiore a quella massima consentita dalla scrittura privata del 1956, ed ha altresì escluso che l'impianto di persiane scorrevoli costituisca aggravamento della servitù per l'occupazione della colonna d'aria in corrispondenza dello spessore delle persiane stesse (pag. 6), giacché esse scorrono utilizzando lo spazio lasciato libero dalla sporgenza delle

inferriate. Quanto all'ampiezza, è fin troppo evidente che sia le inferriate sia le persiane debbano rispettare quella delle finestre.

4. Con il terzo motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti nonché violazione o falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ., e si contesta la ritenuta inammissibilità della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non patrimoniale, ed il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale per carenza di prova. Diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello, la domanda riguardante il danno non patrimoniale era stata formulata nel giudizio di primo grado, ed era stato anche provato il danno patrimoniale, a mezzo della produzione di fattura con la memoria depositata ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. .

4.1. La doglianza è in parte inammissibile e in parte infondata.

La denuncia di omesso esame - da circoscrivere al solo «fatto storico» dedotto nel motivo, e cioè al costo dell'attività legale sostenuta prima ed in funzione del giudizio - è inammissibile in via principale ed assorbente in quanto nel ricorso non è riprodotto il documento che proverebbe l'esborso (*ex plurimis* e da ultimo, Cass. 07/03/2018, n. 5478).

Non sussiste palesemente il vizio di motivazione denunciato ai sensi dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ.

Tale vizio, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte a partire dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, si verifica soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione, o di motivazione del tutto apparente, oppure di motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile, oppure di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e

sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie.

Nella specie, la Corte d'appello ha argomentato sia la decisione di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, rilevando che tale richiesta non era stata dedotta né con l'atto introduttivo del giudizio né con la memoria *ex* art. 183 cod. proc. civ., sia il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, evidenziando che lo stesso non era stato dimostrato e che la stessa allegazione risultava carente ed indeterminata.

5. Con il quarto motivo è denunciata violazione degli artt. 92 e 132 cod. proc. civ., e si contesta il regime delle spese con riferimento sia all'omessa pronuncia sull'attribuzione delle spese di CTP, sia alla soccombenza reciproca, tenuto conto che i costi di CTU e CTP avrebbero dovuto fare carico al (omissis), in quanto finalizzati esclusivamente a verificare l'illegittimità delle opere dal medesimo realizzate.

5.1. La doglianza è inammissibile in quanto la decisione di compensare integralmente le spese di lite, comprese quindi le spese di CTP, in ragione della soccombenza reciproca, è insindacabile.

In tema di spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti fissati dalle tabelle vigenti (*ex plurimis*, Cass. 04/08/2017, n. 19613).

6. Con il primo motivo del ricorso incidentale è denunciato omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per contestare la condanna del (omissis) al ripristino dell'altezza delle finestre. La Corte d'appello non avrebbe considerato che dall'istruttoria era emerso che le finestre non erano mai state modificate nel tempo, e ciò comportava la contraddittorietà della pronuncia, nella parte in cui ordinava di ripristinare una situazione che non era mai esistita, e la natura di innovazione dell'intervento ordinato.

6.1. La doglianza è infondata.

Il ripristino disposto dalla Corte d'appello comporta l'adeguamento delle finestre non alla situazione di fatto preesistente ma a quella di diritto, conforme alla scrittura privata del 1956. La Corte d'appello ha infatti chiarito che la domanda riconvenzionale della (omissis) era di natura petitoria non possessoria, e che il (omissis) non aveva eccepito di avere usucapito la distanza inferiore del parapetto delle finestre.

7. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell'art. 1067 cod. civ., e si contesta che la Corte d'appello non avrebbe valutato la domanda di rimessione in pristino dell'altezza delle finestre alla luce del divieto di aggravare o diminuire l'esercizio della servitù.

7.1. La doglianza è inammissibile perché introduce una questione che non è stata trattata dalla Corte d'appello e che neppure risulta essere stata prospettata nel giudizio di merito.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro

deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di legittimità, di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della questione (*ex plurimis*, Cass. 13/06/2018, n. 15430).

8. Il rigetto di entrambi i ricorsi giustifica la compensazione delle spese del presente giustizio. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico sia della ricorrente principale sia del ricorrente incidentale.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater,* del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 22 gennaio 2019.

Il Consigliere estensore — Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Cicarelli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 18 GIU. 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Cicarelli